

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Cristina Maderni e cof. per la modifica degli artt. 241 cpv. 4, 242 cpv. 2, 247 cpv. 2 e 253a cpv. 6 della Legge tributaria (LT)

del 15 aprile 2024

Motivazione

Il Consiglio di Stato periodicamente stabilisce i tassi di interesse sia per i ritardi nel pagamento delle imposte, sia per gli importi ricevuti in eccesso o per i depositi che deve restituire ai soggetti fiscali. Lo fa per il tramite del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno preso in considerazione.

In tale atto si constata come l'interesse di ritardo a carico dei soggetti fiscali per il 2024 sia del 3.50% all'anno, mentre sulle somme di deposito rimosse in eccesso e per la restituzione dei depositi il tasso annuo è dello 0.1%, rispettivamente dello 0.25%.

Si tratta pertanto di una differenza enorme a vantaggio dello Stato che a mente dei firmatari della presente iniziativa non è giustificata.

Oltre a rappresentare una differenziazione difficilmente accettabile, un tasso così vantaggioso a beneficio dello Stato non sprona certamente l'Amministrazione pubblica a procedere celermente nel disbrigo delle pratiche e nella successiva restituzione dei soldi ai legittimi proprietari.

Rispondendo all' Interrogazione n. 50.23 del 29 marzo 2023 "Partendo dall'esempio della TUI, quali sono i servizi cantonali che possono generare indotto?" il medesimo Consiglio di Stato aveva esplicitamente riconosciuto che "in maniera generale si può ritenere che tanto più celere sarà la restituzione dei depositi, tanto prima la relativa liquidità potrà esser reinvestita nell'economia". Questo principio può evidentemente essere esteso a tutti i pagamenti, non solo a quelli relativi alla TUI.

In tale prospettiva, si chiede quindi che, in generale, venga introdotto un equilibrio tra i tassi di interesse a carico dei soggetti fiscali e quelli a carico dello Stato, per motivi di equità ma anche e soprattutto per accelerare il trattamento e l'evasione delle procedure indicate, a beneficio di tutta l'economia cantonale.

In particolare si chiede che gli articoli 2, 3, 6 e 11 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali prevedano d'ora in poi tassi d'interesse parificati.

Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto di modificare la Legge tributaria nel modo seguente:

Art. 241 cpv. 4

⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un'eccedenza, questa è rimborsata con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.** L'autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute. ^[334]

Art. 242 cpv. 2

²Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Art. 247 cpv. 2

²Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Art. 253a cpv. 6

⁶Sul deposito versato è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Cristina Maderni
Censi - Corti - Gendotti - Genini Sem -
Mazzoleni - Padlina - Passalia - Renzetti - Tenconi